COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 741

Disegno di legge (*Rimessione all'Assemblea*):

Norme particolari in materia di riforma fondiaria. (2785) 741

PRESIDENTE 741

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme per la fecondazione artificiale degli animali. (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2375-B) 741

PRESIDENTE 741, 742

FINA, *Relatore* 742

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 742

MARENGHI 742

STELLA 742

PINO 742

FRANZO 742

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* . . . 742

Votazione segreta :

PRESIDENTE 744

La seduta comincia alle 9,30.

GRIFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Gallo Elisabetta è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Capalozza.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme particolari in materia di riforma fondiaria. (2785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme particolari in materia di riforma fondiaria ».

In ordine a questo disegno di legge è stata presentata domanda, a norma del Regolamento. da parte di un quinto dei deputati componenti della Commissione, di rimessione della discussione in Assemblea.

La discussione è, pertanto, sospesa. Comunicherò tale domanda alla Presidenza della Camera.

Discussione del disegno di legge: Norme per la fecondazione artificiale degli animali. (2375-B) (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la fecondazione artificiale degli animali », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 15 febbraio 1952, e modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 18 giugno 1952.

Il relatore, onorevole Fina, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate da tale Commissione.

FINA, *Relatore*. Accetto le modifiche apportate dal Senato. La più notevole di esse si riferisce agli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali. Ricordo benissimo di aver messo in evidenza la opportunità che detti interventi fossero eseguiti da veterinarî specializzati, escludendo i veterinarî condotti i quali, peraltro, avrebbero potuto seguire gli speciali corsi di perfezionamento. E la ragione della esclusione risiede nella constatazione che, generalmente, gli abusi sono posti in atto proprio dai veterinarî condotti.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si è dichiarato contrario alla modifica dell'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno si legge, ma l'VIII Commissione del Senato è stata quasi unanime nell'approvare la esclusione dei veterinarî condotti dagli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali. È stato osservato che molti inconvenienti sono proprio determinati dall'interesse che i veterinari condotti hanno di favorire una stazione invece che un'altra; per tali motivi, si è voluta creare l'incompatibilità.

Per questa e per le altre modifiche apportate dalla Commissione del Senato, il Governo si rimette alla Commissione.

MARENGHI. Sono favorevolissimo alle modifiche approvate dall'VIII Commissione del Senato che tengono conto della competenza specifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; trattandosi, inoltre, di un problema zootecnico bene è stato fatto ad anteporre il Ministero stesso all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità. Sono, invece, contrario alla sostanziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 1, in quanto ho potuto constatare che il buon funzionamento di un centro si ottiene dove strettissima è la collaborazione dei veterinari comunali condotti con i veterinari direttori dei centri. Sono proprio i veterinari comunali che svolgono opera di propaganda, mantenendosi in collegamento con i centri di fecondazione artificiale.

STELLA. Si può anche accettare il principio della esclusione dei veterinari condotti dagli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali per le ragioni che sono state esposte; ma bisogna pur tenere presenti le necessità dei piccoli centri ai quali gli agricoltori si rivolgono, dato che non si possono muovere verso le città per chiedere l'intervento di altri veterinari.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La modifica all'ultimo comma dell'articolo 1 non è – in realtà – tanto rigida. Non si impedisce ai veterinari condotti di compiere quelle particolari operazioni; solo si vieta loro di essere comunque interessati come titolari, come gestori, ovvero come dirigenti nella gestione degli impianti per fecondazione artificiale.

PINO. Io ritengo che, con la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 1, si sia inteso ovviare a quella tendenza all'accentramento che spesso si verifica nell'attività veterinaria. Noi sappiamo che esiste una quantità di professionisti in questo campo ed è probabile che si siano volute offrire possibilità di lavoro anche ai veterinari non condotti.

FRANZO. Nella provincia di Vercelli, in questi ultimi tempi, sono sorti centri per la fecondazione artificiale degli animali e, nella maggior parte dei casi, i promotori sono stati veterinari consorziati che hanno messo a disposizione anche i loro locali. Non vorrei che si infliggesse una mortificazione ai promotori di questi centri.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. I veterinari non possono avere l'ufficio sanitario proprio e la condotta, essendoci incompatibilità fra le due attività; quindi, la modifica apportata dal Senato non fa che uniformarsi a questa disposizione.

FINA, *Relatore*. Accetto anche le altre modifiche, che, in sostanza, tendono ad anteporre il Ministero della agricoltura e delle foreste all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, nella vigilanza delle attività relative alla fecondazione artificiale degli animali.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo alla votazione delle modificazioni introdotte dalla VIII Commissione del Senato.

Do lettura degli articoli 1, 5, 7 ed 8, nel testo approvato dalla nostra Commissione, nella seduta del 15 febbraio 1952 e sui quali sono state apportate le modifiche dal Senato.

ART. 1.

Le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali sono soggette alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai fini sanitari, e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini zootecnici.

La istituzione e la attivazione di impianti per la fecondazione artificiale degli animali sono subordinate ad autorizzazioni da rilasciarsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro

per l'agricoltura e per le foreste. Le autorizzazioni sono accordate tenuto conto delle esigenze sanitarie e zootecniche degli allevamenti.

Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente è data preferenza agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori legalmente costituiti.

Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti da veterinari i quali abbiano, con esito favorevole, frequentato speciali corsi di perfezionamento presso le Università o presso Istituti pubblici a ciò autorizzati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

ART. 5.

I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 100.000.

Per le violazioni delle norme regolamentari di esecuzione della presente legge, le quali saranno determinate nello stesso regolamento, si applica la pena dell'ammenda fino a lire 50.000.

Indipendentemente dal procedimento penale l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, può disporre a carico dei trasgressori, la sospensione fino a tre mesi e, nei casi più gravi, la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 1.

Nel caso di condanna, in seguito ad uso per la fecondazione artificiale di riproduttori maschi non approvati ai sensi del precedente articolo 3, i riproduttori stessi devono, a cura dei proprietari, essere castrati entro 15 giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salvo che il riproduttore sia stato dichiarato idoneo alla monta naturale. Qualora la castrazione non sia eseguita nel termine stabilito, vi provvedono d'ufficio ed a spese del proprietario, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, se si tratta di tori, di verri e di arieti, e il deposito cavalli stalloni, se si tratta di cavalli e di asini stalloni.

Indipendentemente dal procedimento penale, qualora il trasgressore sia autorizzato all'esercizio di una stazione di monta pubblica, è disposta la sospensione fino ad un anno e, nei casi di recidiva, la revoca della autorizzazione.

ART. 7.

Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui al successivo articolo 8, una commissione, nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, provvederà alla revisione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di accertare se rispondano alle condizioni stabilite dalla legge stessa e dal regolamento di cui sopra.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, dispone la chiusura degli impianti che risultino non rispondenti alle condizioni predette.

ART. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Do lettura della modificazione apportata dalla VIII Commissione del Senato, al primo comma dell'articolo 1:

« Le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini zootecnici, e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai fini sanitari ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della modificazione apportata all'ultimo comma dell'articolo 1:

« Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti da veterinari i quali abbiano, con esito favorevole, frequentato speciali corsi di perfezionamento presso le Università e presso Istituti pubblici a ciò autorizzati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. È, però, vietato ai veterinari condotti di essere comunque interessati come titolari, come gestori, ovvero come dirigenti, nella gestione degli impianti per fecondazione artificiale ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della modificazione apportata al terzo comma dell'articolo 5:

« Indipendentemente dal procedimento penale, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica, può disporre, a

carico dei trasgressori, la sospensione fino a tre mesi, e, nei casi più gravi, la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 7 proposto dal Senato:

« Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui al successivo articolo 8, una Commissione, nominata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, provvederà alla revisione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di accertare se rispondano alle condizioni stabilite dalla legge stessa e dal regolamento di cui sopra.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, dispone la chiusura degli impianti che risultino non rispondenti alle condizioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 8 proposto dal Senato:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge. »

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Norme per la fecondazione artificiale degli animali » (2375-B).

Presenti	31
Votanti	30
Astenuti	1
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Bianco, Bolla, Bucciarelli Ducci, Burato, Caramia, Cartia, Cavazzini, Colombo, Cremaschi Olindo, Fina, Franzo, Gatto, Germani, Gorini, Grammatico, Helfer, Marabini, Marenghi, Monterisi, Negri, Pino, Pugliese, Rivera, Sedati, Sodano, Stagno d'Alcontres, Stella, Tonengo, Truzzi.

Si è astenuto:

Volgger.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI